# **QUESTIONI APERTE**

## Iniquità processuale

#### La decisione

Iniquità processo – Diritto di difesa – Valutazione della prova – Attendibilità testimoni – Attendibilità dichiarazioni – Riscontri (C.e.d.u. art. 6; Cost. artt. 24, 27; C.p. artt. 190, 192, 194).

Per comprendere se siano violati i diritti di difesa e se, dunque, vi sia un'iniquità processuale occorre verificare se sia stata conferita all'imputato la possibilità di contestare tanto l'autenticità degli elementi di prova quanto quella di opporsi al loro utilizzo, oltre che considerare la qualità delle prove anche in relazione a come siano state ottenute, quando ciò potrebbe incidere sull'affidabilità o l'accuratezza delle stesse.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE PRIMA, 1° giugno 2023, Adamčo c. Slovacchia, ric. n. 19990/20

## L'attendibilità di dichiaranti e dichiarazioni. Un caso di iniquità processuale.

La Corte di Strasburgo ha sostenuto che seppure non sia vietato, a fini decisori, basarsi su testimonianze rese da concorrenti nel reato che ottengono vantaggi in cambio di informazioni rilevanti, queste ultime vadano sottoposte a un adeguato grado di controllo – siccome suscettibili di manipolazione – anche con l'aiuto di riscontri oggettivi e con l'esclusione dell'esistenza di motivi egoistici che potrebbero muovere la decisione dei soggetti a rendere dichiarazioni.

The reliability of declarants and statements. A case of procedural unfair.

The Strasbourg Court has held that even if it is not forbidden, for decision-making purposes, relaying on testimony of a concurrent in the crime who obtained advantages in exchange for relevant information, the latter should be subjected to an appropriate degree of scrutiny since it is susceptible to manipulation including with the help of objective findings and with the exclusion of the existence of selfish motives that could move the subjects decision to make statements.

**SOMMARIO:** 1. La vicenda. 2. La decisione della Corte di Strasburgo e i principi coinvolti – 3. Effetti nell'ordinamento italiano – 4. Osservazioni a prima vista

1. La vicenda. Nel 1997 venivano uccisi due soggetti A. e D.¹. Nel primo omicidio, i Tribunali interni stabilivano che il ricorrente fosse coinvolto, insieme a B. e C.; nel secondo omicidio, invece, il ricorrente non sembrava coinvolto, tanto che il processo si svolgeva contro altri due soggetti (il fratello del ricorrente ed E.), poi assolti per mancanza di prove. Circa quattordici anni dopo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corte E.D.U., 1 giugno 2023, Adamčo c. Slovacchia.

(nel 2013), E., arrestato per altro reato, confessava l'omicidio di D. e testimoniava contro il ricorrente. Il P.M. decideva, quindi, di riaprire il processo contro E. e il fratello del ricorrente, ma il Tribunale distrettuale (nel 2016) rifiutava di ordinare un nuovo procedimento vista l'incoerenza della confessione di E. con le risultanze del processo precedente. Nel frattempo, nel 2014, B. – già in carcere dopo essere stato condannato all'ergastolo per altri omicidi – confessava di aver ordinato l'omicidio di A., testimoniando il coinvolgimento anche di altri individui, tra cui il ricorrente. Nello stesso periodo, anche C. confessava il proprio intervento nell'omicidio di A., in particolare di aver condotto A. da B., insieme al ricorrente.

Nel 2014 il ricorrente veniva accusato di complicità negli omicidi di A. e D. Le accuse trovavano fondamento proprio nelle dichiarazioni di B., C. ed E. I gradi di giudizio interno venivano esauriti (oltre a essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato di fronte alla Corte Costituzionale interna) e il ricorrente veniva condannato per i reati a lui ascritti.

2. La decisione della Corte di Strasburgo e i principi coinvolti. La Corte EDU, dopo aver ricapitolato la vicenda in fatto e aver riassunto gli argomenti delle parti, si è soffermata sull'analisi della potenziale violazione del diritto di difesa nel caso di specie e, quindi, sulla possibilità di dichiarare iniquo il processo nei confronti del ricorrente. Al vaglio, perciò, la valutazione operata dalle Corti interne sulle prove fondanti la condanna del ricorrente: le dichiarazioni dei concorrenti.

Lo sfondo del ragionamento della Corte di Strasburgo – tutto incentrato sulla valutazione della prova – è la presunzione di innocenza che viene solo in un passaggio toccata, ma che ha una portata di gran lunga maggiore.

La presunzione in questione è prevista nell'art. 6 par. 2 C.E.D.U. e tutela i soggetti indagati e imputati che devono essere considerati innocenti fino a che la colpevolezza non venga accertata<sup>2</sup>. La garanzia in questione opera individuando una "regola di condotta" per i giudicanti che devono procedere – nella loro attività di giudizio – pensando l'imputato sempre come innocente, perché, di fatto, la *notitia criminis* non è nient'altro che un'ipotesi tutta da ve-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sul tema, FEBBO, *La tutela dei diritti umani alla luce del diritto europeo*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 3 maggio 2021, *passim*.

rificare<sup>3</sup>. La garanzia del principio coinvolge altri principi del giusto processo, così come interpretato convenzionalmente. In primo luogo, incide sulla terzietà e imparzialità dell'organo giudicante (oltre che di qualunque altra autorità giudiziaria) che dovrebbe evitare di esprimere opinioni o rilasciare dichiarazioni che rappresentino prematuramente l'imputato come colpevole. In secondo luogo, interessa l'onere della prova che, inevitabilmente, ricade sull'accusa, parte sulla quale grava l'obbligo di dimostrare la responsabilità del soggetto; in terzo luogo, concerne la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio utilizzata dall'organo decidente. In questo senso, infatti, ogni dubbio eventualmente sorto dovrebbe "avvantaggiare" la posizione dell'imputato, determinando non già una sentenza di condanna, bensì una sentenza di assoluzione<sup>4</sup>.

L'argomentazione della Corte, in punto di prova<sup>5</sup>, ha preso le mosse dalla distinzione tra ammissibilità e valutazione delle prove; nel primo caso si tratta di comprendere quali siano gli elementi di prova sottoponibili al giudice competente e di indagare che il diritto di difesa sia stato rispettato nella presentazione delle prove. Nel secondo caso, invece, si deve analizzare il metodo di valutazione delle prove utilizzato dal giudice all'atto della decisione; qui occorre comprendere se gli elementi probatori prodotti contro e a favore dell'imputato siano state presentate garantendo un processo equo<sup>6</sup>.

La Corte ha escluso che possa essere proprio il compito di individuare quali siano le prove ammissibili e utili per acquisire un grado conoscitivo sufficiente a fini decisori<sup>7</sup>, ma è certamente chiamata a capire se il procedimento – nel complesso – è stato equo considerando il modo in cui sono state ottenute le prove per evitare che una eventuale illegittimità possa determinare una viola-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIBBA, CONCOLINO, PRESSACCO, *Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis, Viganò, Torino, 2016, 161, gli autori richiamano per la citazione UBERTIS, *Sistema di procedura penale. Principi generali*, Assago, 2007, II, I, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Corte E.D.U., 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito; Id., 30 aprile 2015 Kapenatios e altri c. Grecia. Sul tema, BIONDI, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto e presunzione di innocenza*, in *Dir. pen. cont.* (web), 14 ottobre 2015, 9 s.; DELLA TORRE, *Il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull'"oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *www.penalecontemporaneo.it*; BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIB-BA, CONCOLINO, PRESSACCO, *Diritto a un equo processo*, cit., 169 che definiscono la presunzione di innocenza come regola di giudizio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per una visione europea della prova, *Prova penale e unione europea*, a cura di Illuminati, Bologna, 2008, *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Corte E.D.U., 27 ottobre 2020, Avetullah Av.c. Turchia.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Corte E.D.U., 13 luglio 2006, Popov c. Russia; Id., 22 settembre 2015, Borcea c. Romania.

zione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione. Ciò discende da quanto già, in diversi approdi giurisprudenziali<sup>8</sup>, la Corte ha fatto notare: la valutazione da essa operabile è esclusivamente quella complessiva, quella relativa all'intero processo, secondo l'approccio *fuzzy* che richiede un adattamento dei diritti presenti in Convenzione ai singoli casi concreti che – essendo infiniti – non permettono una normazione specifica. In questo senso, il processo equo non può trovare una definizione assoluta e immodificabile e – da qui – la necessità di un'analisi del caso concreto, per comprendere l'esatta combinazione delle tutele nello svolgimento del singolo processo e l'eventuale violazione espressiva di una vera e propria iniquità e non di un "mero" bilanciamento di principi<sup>9</sup>.

La Corte – proseguendo nel ragionamento – ha sostenuto che per accertare se fosse stato rispettato, nel caso di specie, il diritto di difesa, sarebbe stato necessario verificare se il ricorrente avesse avuto la possibilità di contraddire sulla prova e sulla relativa autenticità e se fosse stato posto nelle condizioni di opporsi all'utilizzo delle stessa. Altresì necessaria anche la valutazione più che approfondita della qualità delle prove presentate, del modo in cui sono state ottenute, dell'affidabilità e dell'accuratezza delle stesse. In relazione alla prima verifica, quindi, la Corte ha sottolineato di nuovo quanto sia importante capire nel singolo caso affrontato davanti al giudice interno, quali garanzie si debbano rispettare ed – eventualmente – quali rimedi utilizzare al fine di evitare l'iniquità, considerando che la parità delle parti nel presentare e dimostrare le proprie tesi di fronte al giudice è presupposto ineliminabile<sup>10</sup>. Per quanto concerne la seconda verifica, la Corte non si è dimenticata di richiamare il

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Corte E.D.U., 13 novembre 2018, Zhang c. Ucraina; Id., 3 marzo 2016, Prade c. Germania; Id., 10 marzo 2009, Bykov c. Russia; Id., 18 luglio 2009, Lee Davies c. Belgio. La Corte, infatti, insiste molto sulla necessità del rispetto delle regole processuali interne, legandolo strettamente al complessivo rapporto tra giudice e parti e – più in particolare per ciò che qui interessa – alla possibilità lasciata alla difesa di "interloquire" con l'accusa sulle iniziative processuali di quest'ultima.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> TRAPELLA, Equo processo e inutilizzabilità tra Codice e C.E.D.U., in questa Rivista (web), 2020, 3, 7 s. Rispetto all'impossibilità di una definizione dell'equo processo, l'Autore richiama, per dare atto di opinioni critiche, MAZZA, Legge e potere: l'irruzione delle Corti sovranazionali, in www. penalecontemporaneo.it, in cui si legge che anche una sola violazione seppur non influente sull'equità complessiva, dovrebbe avere la funzione di dirimere meglio la scelta dei giudici, non potendo, l'opportunità politica, giustificare decisioni errate. Sul punto, legandolo alla presunzione di innocenza, BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIBBA, CONCOLINO, PRESSACCO, Diritto a un equo processo, cit., 165.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Trapella, *Equo processo e inutilizzabilità tra Codice e C.E.D.U.*, cit., 9. Sul punto, tra gli altri, Paglionico, *Garanzie ed efficienza in un sistema multilivello dei diritti*, in questa *Rivista* (web), 2019, 1, *passim*.

concetto di solidità della prova ricordando che, se astrattamente non sarebbe necessario che tutte le prove vengano supportate da altri elementi, è indispensabile che lo siano quelle meno affidabili, al fine di sostenerle e renderle utilizzabili, senza minare l'equità processuale.

Infatti, la Corte - venendo più nello specifico - ha sottolineato come la Convenzione non vieta a un Tribunale nazionale l'utilizzo delle dichiarazioni rese da un concorrente, seppur sia nota la sua vicinanza agli ambienti criminali, ma impone un controllo maggiore (adeguato) sulle stesse informazioni, per evitare di creare un'iniquità processuale quando le testimonianze siano offerte in cambio di immunità o altri vantaggi.

Precisando meglio e applicando i principi nel caso concreto, la Corte pur non categorizzando – classificandoli – i testimoni in questione, considerate le diverse normative nazionali, ma definendoli concorrenti o collaboranti, ha sottolineato, come aveva già fatto in passato, la peculiarità e le problematiche nascenti dalle dichiarazioni rese dai soggetti in questione.

La sentenza riprende, di fatto, quanto si legge nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione<sup>11</sup>. L'utilizzo delle prove fornite nel corso del processo da coloro che collaborano con l'accusa sono state considerate problematiche nella misura in cui le immunità o i vantaggi conferiti in cambio delle dichiarazioni rilasciate fanno riflettere sull'equità processuale. Ciò perché - in concreto - la possibilità di raggiungere un beneficio potrebbe minare l'attendibilità del teste, oltre che della dichiarazione, soggetta a eventuali manipolazioni o vendette. In realtà, però, come si legge anche nella motivazione della sentenza in commento, la Corte non esclude aprioristicamente che possano essere utilizzate questa tipologia di dichiarazioni. Dunque, non è necessario escluderle per evitare l'iniquità processuale<sup>12</sup>. Occorre, infatti, verificare caso per caso quali siano le conseguenze dell'utilizzo delle dichiarazioni, così considerando interamente il processo e riuscendo a tener conto anche del corretto esercizio delle altre declinazioni del diritto di difesa<sup>13</sup>. Tanto che sono stati diversi i casi in cui la stessa Corte ha dichiarato, oltre che utilizzabili questi tipi di dichiarazioni, anche equo il processo, evidenziando come la "fallibilità" delle testimonianze fosse bilanciata dall'esistenza di sufficienti e adeguate

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Guida sull'articolo 5 della Convezione europea dei diritti dell'uomo, Diritto a un processo equo (profilo penale), elaborato dalla Cancelleria, aggiornata al 30 aprile 2022, in www.echr.coe.int.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sul punto, Corte E.D.U., 27 gennaio 2004, Verhoek c. Paesi Bassi.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> In tema, Corte E.D.U., 12 febbraio 2020, Adamčo c. Slovacchia.

garanzie giudiziarie. In questi casi, infatti, i testimoni erano stati sentiti durante il processo degli accusati, davanti a un giudice terzo e imparziale, che conosceva l'esistenza e l'entità del loro coinvolgimento; in più l'imputato aveva avuto modo di controinterrogarli<sup>14</sup>.

Volendo richiamare più precisamente le vicende della sentenza in commento, la Corte EDU ha rilevato come la questione problematica fosse la mancanza – oltre alle testimonianze di B., C., ed E. – di altre prove scientifiche o di qualunque altra prova oggettiva in grado di collegare il ricorrente alle morti di A. e D.; di fatto, ogni altra prova testimoniale era solo per sentito dire. In più, la Corte ha evidenziato la serie di incongruenze nella confessione di E., che, da un lato, aveva evitato la riapertura del processo a suo carico, vista la mancanza di riscontro oggettivo, ma dall'altro aveva fondato la condanna del ricorrente. Ciò ha determinato un'incomprensione e – soprattutto – l'incapacità dell'accusa di dimostrare il legame tra il ricorrente e i deceduti; nei giudizi di merito, infatti, non si è compreso quale fosse la ragione che avrebbe spinto il ricorrente a compiere i reati a lui ascritti.

In sostanza, le prove decisive erano state le sole dichiarazioni dei complici che, però, avevano ottenuto dei vantaggi in cambio dell'incriminazione del ricorrente.

Le Corti interne intervenute sul caso, sostiene la Corte sovranazionale, avrebbero dovuto operare un "adeguato grado di controllo" considerando l'importanza dei vantaggi forniti ai dichiaranti. La "particolare attenzione" che i predetti organi giudicanti hanno asserito di aver tenuto, non appare, agli occhi europei, sufficiente: la libera valutazione delle prove, quale regola di giudizio, seppur applicabile (e, comunque, non discutibile dalla Corte EDU se non nella parte in cui viola uno dei diritti da essa tutelati) non ha portato a un trattamento ragionevole delle prove in questione. I giudici, pur avendo rilevato le diverse discrepanze nelle confessioni dei soggetti coinvolti (a esempio sull'identità e sul numero di coloro che avrebbero partecipato all'omicidio di A., oltre che il momento della morte) le hanno – erroneamente – considerate insignificanti. Anzi, le discrepanze sarebbero state secondo le Corti interne una sorta di prova della veridicità delle dichiarazioni, perché, in concreto, anche l'errore umano è sempre possibile.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Corte E.D.U., 14 agosto 2020, Kadagishvuli c. Georgia.

La Corte EDU, dopo aver indicato le diverse problematiche relative alle singole testimonianze, si è avviata a concludere il ragionamento rilevando come le Corti interne avrebbero semplicemente accettato la versione dei fatti costruiti dai testi, senza sottoporla a un esame critico. Ciò anche considerato l'assenza di uno specifico apprezzamento ai vantaggi corrisposti ai testimoni e alla loro portata, dato che gli accordi per il conferimento dei predetti è stato raggiunto dalla sola Procura con i concorrenti, senza coinvolgere l'Autorità giudiziaria. La stessa Corte, si era già espressa specificando che la regola interna di esclusione o ammissione della prova e di successiva valutazione non potranno mai determinare, da sole, la violazione di un principio convenzionalmente tutelato; potrebbero diventare – al contrario – problematiche quando l'applicazione determini una violazione o comprima eccessivamente i diritti in questione di giudizione di un principio convenzione de l'applicazione determini una violazione o comprima eccessivamente i diritti in questione di giudizione di un principio convenzionalmente tutelato; potrebbero diventare – al contrario – problematiche quando l'applicazione determini una violazione o comprima eccessivamente i diritti in questione.

La Corte, infine, riassumendo quanto notato nel caso di specie ha sostenuto che l'uso delle dichiarazioni nel processo non è stato adeguato a garantire complessivamente l'equità processuale. La sentenza, quindi, si conclude con quanto già sottolineato in premessa: non è possibile per la Corte di Strasburgo vagliare il rispetto delle norme processuali interne, ma è in grado di evitare che l'applicazione delle stesse possa determinare uno squilibrio tra le parti idoneo a ledere quelle garanzie minime previste in Convenzione<sup>16</sup>.

3. Effetti nell'ordinamento italiano. Brevemente è opportuno comprendere come questa sentenza si relazioni con la disciplina interna.

La Corte di Strasburgo ha sottolineato la doverosa attenzione (*rectius:* adeguato controllo) che le Corti interne slovacche avrebbero dovuto utilizzare nella valutazione delle testimonianze dei concorrenti nel reato, considerando la poca solidità delle prove in questione. E, ancora, si è soffermata sull'obbligo di bilanciare – sempre ai fini dell'attendibilità – le dichiarazioni rese con i vantaggi attribuiti ai dichiaranti.

Qualche considerazione preliminare sull'attendibilità della prova dichiarativa sembra, dunque, necessaria<sup>17</sup>. Pur senza volersi dilungare sulla testimonianza,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Corte E.D.U., 17 ottobre 2013, Horvatie c. Croazia; Id., 12 gennaio 1999, Farim c. Turchia; sul punto, sempre, TRAPELLA, *Equo processo e inutilizzabilità tra Codice e C.E.D.U.*, cit., 11.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Trapella, Equo processo e inutilizzabilità tra Codice e C.E.D.U., cit., 11.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Più in generale, in tema di prova, UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979; sulla testimonianza, per un'analisi anche storica, *La testimonianza nel processo penale*, *Atti del convengo di studio "Enrico de Nicola*. Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 1974.

un rilievo occorre operarlo: è quantitativamente una delle prove maggiormente usate nel processo penale, ma è certamente la più fallace<sup>18</sup>. Ciò dipende dal fatto che ogni qual volta un soggetto viene chiamato a riferire su alcune vicende, intanto è condizionato dal giudizio che egli stesso ha degli eventi e, poi, è valutato non solo per ciò che dichiara, ma anche per il modo, in cui lo dichiara<sup>19</sup>. L'attendibilità del teste si compone di diversi fattori e il «grado [è] dato dalle sue caratteristiche personali, morali, intellettive e sensitive; dalla presenza o meno di un suo personale interesse nella vicenda processuale; dalla sua capacità di attenzione e memoria e così via»<sup>20</sup>. In sostanza, quindi, l'affidabilità del soggetto è requisito primo per proseguire con l'ascolto del teste; quest'ultimo per poter essere considerato affidabile, deve essere credibile e accurato. Deve, quindi, intanto superare il vaglio sui motivi che lo hanno spinto a testimoniare, escludendo l'esistenza di ragioni che possano aver orientato tanto la scelta di assumere la qualità di teste quanto quella relativa all'oggetto della dichiarazione. E poi deve essere accurato, cioè, deve avere una spiccata capacità percettiva, di elaborazione, conservazione ed esposizio $ne^{21}$ .

Ciò premesso – valevole per tutti coloro che acquisiscono la veste di testimoni – la questione problematica è quella dell'eventuale sussistenza di un interesse nella dichiarazione e, soprattutto, nell'esito del processo. Non è presente nel codice di rito una norma che imponga l'imparzialità del teste, tanto che anche l'eventuale scoperta dell'esistenza di motivi peculiari del singolo non determina un'inutilizzabilità del contributo offerto dal teste; però, di fatto, l'interesse, anche di soggetti solo apparentemente disinteressati, che si riversa nelle dichiarazioni processuali, potrebbe scalfire quell'oggettivazione processuale ricercata<sup>22</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulla prova nel processo penale, FERRUA, GRIFANTINI, ILLUMINATI, ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, IV, *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sull'attendibilità in termini psicologici, tra tutti, GULOTTA, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano, 1987, 522 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cass., Sez. I, 15 aprile 1991, Piredda, in *Riv. pen.*, 1992, 519.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in *Trattato di procedura penale*, Milano, 2011, XVI, 87 s.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, cit., 91 s.

Rispetto a ciò, il legislatore del 1988 ha previsto un peculiare regime di valutazione probatoria, di cui si legge ai co. 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.<sup>23</sup>, secondo cui le dichiarazioni che vengono rese dal coimputato o dall'imputato in un procedimento connesso «sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»<sup>24</sup>. Più in generale, quindi, coloro che hanno un interesse nella dichiarazione o che hanno un interesse circa l'esito del processo, ben possono essere sentiti e le loro affermazioni essere utilizzate a fini decisori, ma non come uniche prove della colpevolezza dell'imputato. Mancherebbe – in questi casi – l'attendibilità prima rapidamente definita, nella parte in cui, appunto, sussiste un coinvolgimento personale. La necessità sentita nell'articolo in questione è quella di «circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui»<sup>25</sup>.

Queste dichiarazioni non possono, da sole, fondare la condanna dell'imputato, ma necessitano di riscontri.

I riscontri sono definiti come tutti quegli elementi in grado di comprovare quanto dichiarato dai testimoni, che forniscono una "base oggettiva" alla dichiarazione resa<sup>26</sup>. I riscontri possono essere intrinseci o estrinseci: i primi attinenti alla valutazione "interna" della dichiarazione, al controllo della precisione, coerenza, spontaneità e dei motivi per cui il soggetto ha scelto di rendere testimonianza. I secondi, sono elementi esterni (di qualsiasi tipo e natura) rispetto alla testimonianza sul quale fondare il «controllo di attendibilità di una dichiarazione». Dunque, questa tipologia di riscontro deve necessariamente provenire da altri, siano questi ultimi altri soggetti dichiaranti o risultati di diversi mezzi di ricerca della prova o mezzi di prova, così evitando il fenomeno che la giurisprudenza ha chiamato fenomeno della circolarità, per il quale la chiamata diveniva prova in grado di convalidare se stessa<sup>27</sup>. Al giudi-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> In particolare, per l'analisi dell'art. 192 co. 3 c.p.p. e dell'incompatibilità a testimoniare, Tonini, Conti, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2014, II, 220 s.; Dalia, Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2018, XII, 224 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Art. 192 co. 3 c.p.p. Sui criteri di valutazione, DEGANELLO, *I criteri di valutazione della prova penale*, Torino, 2005, *passim*.

BARGI, Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità, in Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1992, 123 s.

<sup>\*\*</sup> TONINI, CONTI, Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2022, 219 s.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Per l'individuazione più specifica di tutte le caratteristiche dei riscontri esterni, in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 16 ottobre 1990, Andreaous, Rv. 186121. La sentenza ora citata è stata seguita da diverse pronunce successive – e più recenti – che hanno riproposto le caratteristiche dei riscontri interni ed

ce, perciò, viene imposto un doppio controllo: il primo (identico a quello effettuato per ogni altra testimonianza) sulla attendibilità della dichiarazione – un controllo interno, il secondo sulla credibilità estrinseca – un controllo sull'esistenza di fonti che offrano garanzie di attendibilità delle informazioni rese<sup>28</sup>.

Il riscontro non è in grado da solo (o insieme ad altri fatti, pur sempre riscontri) di provare il fatto oggetto delle dichiarazioni, ma devono essere in grado di sostenere l'attendibilità della dichiarazione<sup>29</sup>. Perciò, anche se non possono essere considerati come prove autonome, sulle quali fondare un giudizio di responsabilità, devono corroborare le dichiarazioni del teste avente un interesse, sono predisposti per il «rafforzamento di fonti di convincimento controvertibili»<sup>30</sup>. Il risconto è, quindi, una condizione per l'utilizzo della dichiarazione; ciò non comporterà che a un riscontro positivo seguirà immediatamente una dichiarazione di attendibilità della testimonianza, ma semplice-

esterni che erano già state fornite. A titolo esemplificativo di questo orientamento conforme, Cass., Sez. II, 25 marzo 2022, n. 11016 non massimata; Id., Sez. III, 28 ottobre 2014, n. 44882, Rv. 260607; Id., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 45733, Rv. 274151; Id., Sez. II, 11 luglio 2019, n. 35923, Rv. 276744. Per quanto concerne il fenomeno della circolarità, in dottrina PROCACCIANTI, *Art. 192* c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato* (online), a cura di Gaito, 24; in giurisprudenza Cass., Sez. I, 1 marzo 2023, n. 7137, non massimata.

PROCACCIANTI, Art. 192 c.p.p., cit., 20; si fa riferimento a un controllo a due tempi, differente da quello prima previsto – secondo la dottrina – a tre tempi, sul tema, FONTANI, Chiamata in correità o in reità: le regole probatorie di valutazione fissate dalla Cassazione, in Dir. pen. proc., 2020, 2, 241. Occorre rilevare che solo dopo la sentenza, a Sezioni Unite, Andreotti il metodo è divenuto a due tempi. Infatti, la sentenza ora citata ha superato la divisione in tre tempi che prevedeva la valutazione anche della credibilità soggettiva del teste.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cass., Sez. I, 5 luglio 1990, Tonello, in *Arch. nuova proc.* pen., 1991, 292; in dottrina, tra gli altri, TONINI, *La prova penale*, Padova, 2000, IV, 153 s. il quale specifica e individua anche i riscontri individualizzanti, considerando che ogni dichiarazione accusatoria deve essere valutata nella sua attendibilità e deve, quindi, trovare un fondamento esterno; CASTELLANI, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità: una ricerca sull'esperienza giudiziaria torinese*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1992, 95 s. nelle quali l'autore dopo aver dato una definizione di riscontri sostiene che non sia più sufficiente la teoria che faceva riferimento ai "riscontri logici" che, infatti, non erano qualcosa che si aggiungesse alla dichiarazione, corroborandola, ma si concludevano in elementi di un discorso argomentato sulla chiamata in correità. Volendo approfondire il tema, anche FASSONE, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1992, 103-119.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Il citato è di UBERTIS, *Sistema di procedura penale. Principi generali*, Assago, 2007, I, II, 99; tra gli altri, sul punto, anche TONINI, *La prova penale*, cit., 147; sul tema anche LORENZETTO, *Condizioni e limiti della chiamata in correit*à, in *Giur. it.*, 2006, 3, *passim*.

mente, si potrà operarne un vaglio ai successivi fini decisori. Di contro, la mancanza di questi ulteriori elementi pur non determinando – di fatto – l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comporta il divieto per il giudice di approdare a un certo esito con la propria valutazione<sup>31</sup>. Si potrebbe definire, il comma in questione, come un caso di "prova legale in negativo" che nega al giudice la possibilità di fondare la propria decisione esclusivamente su quell'elemento<sup>32</sup>. Dunque, ci si troverebbe di fronte a delle prove "privilegiate" – in negativo – alle quali *ex lege* si attribuisce, a prescindere dal caso concreto, un valore probatorio limitato, vincolando l'apprezzamento del giudice che dovrà attenersi al limite legislativo costruito<sup>33</sup>. Stando a quanto detto fin ora, le conseguenze della scelta di individuare un "regime di inutilizzabilità", inteso in senso lato, delle prove dichiarative aventi quelle particolari caratteristiche incide, inevitabilmente, sul convincimento che il giudice deve esprimere in sede decisoria.

Il principio del libero convincimento può essere tradotto come il modo attraverso cui il giudice valuta le prove assunte per l'emissione della decisione finale. Il significato del principio si rinviene proprio nel termine valutare che «significa esprimere un giudizio attributivo di valore, nella specie consistente nella inferenza di realtà dei significati probatori da utilizzare come verifica della fondatezza dell'enunciato fattuale imputativo»<sup>34</sup>. Il regime di valutazione delle prove è, oggi, libero, non trovando (quantomeno in teoria) specifiche o espresse costrizioni, in netta contrapposizione con i precedenti regimi vincola-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in GRIFANTINI, ILLUMINATI, ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 1999, 232.

In questo senso, NOBILI, sub art. 192 c.p.p., in Commento, II, 1990, 418; TONINI, La prova penale, cit., 149. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 28 settembre 1995, Baldini, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 101. Secondo alcuni è una vera e propria regola di valutazione che il giudice deve rispettare, tra questi CASTELLANI, Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità: una ricerca sull'esperienza giudiziaria torinese, cit., 100; BARGI, Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità, cit., 124, nello stesso senso sostiene che le dichiarazioni degli interessati possono essere assimilate agli indizi che devono avere – per poter essere utilizzati al momento della decisione – peculiari caratteristiche che sorreggono, quindi, una diversa regola di valutazione che, al contrario sarebbe svuotata.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> CAPPA, *La chiamata di correità tra riscontri e motivazione*, in *Giur. it.*, 2005, 10, 1941; in giurisprudenza, di recente, Cass., Sez. VI, 3 giungo 2022, n. 21624, non massimata.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Baudi, *Riflessioni sulla valutazione di credibilità dichiarativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 3, 1155.

ti<sup>35</sup>. Il principio in questione non trova un riscontro codicistico, ma si evince dalla lettura di alcuni articoli, tra cui proprio l'art. 192 co. 1 c.p.p. (in combinato disposto con l'art. 187 c.p.p.), che infatti, non lo definisce, ma lo intende implicitamente quale "*modus operandi*" per la valutazione della prova, così come, i commi successivi sembrano dettare semplici "criteri guida".

Il giudice, come emerge dall'articolo ora citato, può scegliere quali criteri utilizzare per valutare le prove a lui sottoposte a seconda del caso concreto e degli elementi emersi, ma questa autonomia non può tradursi in una mera considerazione frazionata dei singoli elementi probatori. Il giudicante, infatti, deve sempre operare un apprezzamento di quanto a lui presentato non solo nella sua individualità, ma anche nel complesso, nella rete di significati creata dall'assunzione di tutte le prove acquisite.

Il libero convincimento per rimanere tale ed evitare che divenga libero arbitrio (considerata la portata della valutazione da svolgere) deve essere sempre accompagnato dalla scrittura di una motivazione, contenente il ragionamento logico operato e i criteri utilizzati al fine di emettere la decisione. La successione dell'assunzione della prova, il relativo vaglio attraverso il libero convincimento e la decisione finale si spiega con la lettura di quanto previsto nell'art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p. e con quanto emerge circa la funzione della motivazione, ispirata – come si anticipava – «all'esigenza di costruire, nel contesto del libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, il modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove» <sup>36</sup>.

Il rapporto tra valutazione e motivazione è, dunque, centrale: nella motivazione – secondo alcuni vero e proprio vincolo del libero convincimento del giudicante<sup>37</sup> – quest'ultimo deve dare atto dell'*iter* logico seguito, delle prove utilizzate e di quelle che ha ritenuto non attendibili, rendendo conoscibile alle parti e alla collettività la ragione della propria decisione, oltre che i criteri di

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Per un'analisi storica del principio, anche in relazione ai precedenti vincoli nascenti in capo al giudice al momento valutativo, CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel campo del processo penale*, in www.discrimen.it., 4 marzo 2019.

Relazione al Disegno di Legge n. 2798, del 23 dicembre 2014; sul tema VALENTINI, Forma dell'impugnazione e canoni della motivazione, in Proc. pen. giust., 2019, 2, 541.

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup> POLIDORI, *Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio»*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 5, 578.

valutazione adottati, così evitando che il libero convincimento diventi assoluto arbitrio<sup>38</sup>. Ciò, intanto per garantire il rispetto del principio di legalità, e non meno importante, a tutela delle parti processuali non concordi con la sentenza, così che possano validamente criticarla proponendo quei motivi specifici richiesti dalla disciplina delle impugnazioni<sup>39</sup>.

L'art. 192 co. 3 c.p.p., se da un lato sembra tutelare (anche se in modo differente) il diritto di difesa, fissando dei criteri entro i quali il giudice debba operare le proprie valutazioni, dall'altra parte sembra poter incidere proprio su quel principio del libero convincimento, introducendo dei confini allo stesso quando si tratti di testimoni specifici, come quelli nel caso concreto e presentandosi come un'eccezione al principio generale di cui al primo comma<sup>10</sup>. Di fatto, il giudice, in questi casi si trova di fronte a testimoni c.d. "deboli" cui l'ordinamento non appronta lo stesso trattamento dei testimoni "normali" (o meglio, cd. forti). Considerando che le dichiarazioni rese dai testi in questione sarebbero in grado di generare un erroneo convincimento del giudice, preso atto dell'interesse che potrebbe determinare il contenuto della dichiarazione e la scelta di renderle<sup>41</sup>, la libertà di valutazione – quale potere conferito al giudice – trova una esplicita limitazione. Alla regola dell'autonomia nella valutazione critica e libera delle prove in questione, si sostituisce

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Gatto, I criteri di valutazione della prova nelle decisioni de liberate, in Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale, Padova, 1995, 160; sul tema, anche Cappa, La chiamata di correità tra riscontri e motivazione, cit., 1941 ss.; ancora, Fontani, Chiamata in correità o in reità: le regole probatorie di valutazione fissate dalla Cassazione, in Dir. pen. proc., 2020, 2, passint, Sau, Libero convincimento e criteri metodologici di valutazione degli indizi ai fini della decisione di condanna, in Giur. it., 1994, 6, passim.

In tema di motivazione, sul contenuto e sulle caratteristiche che deve contenere la sentenza, si veda BRICCHETTI, Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione, in Sit. pen. (web), passim; sul rapporto tra sentenza di primo grado e specificità dei motivi di appello, VALENTINI, Forma dell'impugnazione e canoni della motivazione, cit., passim.

Anche se non tutti concordano con la considerazione per cui i limiti al libero convincimento si possano individuare nei co. 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., anzi, dovrebbero essere intesi come meri criteri o linee guida perché il vero vincolo è già nel co. 1 del medesimo articolo nella parte in cui il giudice è costretto a una motivazione nell'emissione del provvedimento decisorio, è vincolato, quindi, all'obbligo di giustificare la propria scelta, sul punto, POLIDORI, Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio», cit., 578, la quale richiama IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, 177; SCAPINI, La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, Milano, 2001, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Dalia, Studi di diritto processuale penale, Torino, 2005, 19.

l'eccezione di un divieto probatorio - simile a quello previsto per gli indizi<sup>42</sup> che fonda la propria ragione nella preoccupazione dell'ordinamento del sospetto di "falsità" delle dichiarazioni o - quantomeno - quando il teste è "debole" non perché *correo* o *reo*, della non autosufficienza<sup>43</sup>. Il giudice, dunque, nella sua libera valutazione dovrebbe - vincolato dalla norma - primariamente apprezzare l'attendibilità intrinseca della testimonianza, successivamente (qualora dovesse ritenere credibile il teste) procedere con l'accertamento dell'esistenza di riscontri individualizzati ed estranei alle singole dichiarazioni (che non possono corroborarsi a vicenda, pena l'instaurazione di un vero e proprio circolo vizioso) e, dunque, risolvere la propria analisi scegliendo se considerare utilizzabili le informazioni fornite, solo qualora siano - appunto supportate. Infine, potrà procedere con l'"ordinario" e complessivo apprezzamento per cui giungerà a una decisione fondata sull'insieme delle prove assunte nel dibattimento. Allo stesso modo, questa complessità e vincolatività della norma, influisce - inevitabilmente - nella motivazione che dovrà redigere il giudice: quest'ultima dovrà rendere conto dell'intero percorso logico, come sopra sviluppato, per ogni testimonianza dei soggetti collaboranti, oltre che - più in generale - della valutazione dell'intero complesso probatorio, concernente non solo il tema di prova e ciò che lo supporta, ma anche tutto ciò che avrebbe potuto escluderlo<sup>4</sup>. La motivazione che l'organo giudicante dovrà redigere sarà - quasi - rafforzata, comunque, in grado di eliminare le "diffidenze" del legislatore<sup>45</sup>. Ne discende che, qualora il decidente dovesse mancare di applicare questa regola (si potrebbe dire di giudizio, oltre di esclusione probatoria), la sentenza potrebbe essere impugnata per mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione (di cui all'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.)46.

sprudenza, tra tutte, Cass., Sez. un., 20 settembre 2005, Mannino, Rv. 231670.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sul tema, tra gli altri, FERRUA, *Epistemologia scientifica e epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni*, in AA.VV., *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, *passini*, in giuri-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> MAGGIO, Il testimone "forte": specificità ed anomalie della prova dichiarativa nei processi di criminalità organizzata, in Dir. pen. proc., 2006, 2, 233.

<sup>&</sup>quot;Sul tema, NAPPI, *Prova e indizi: la giurisdizione tra razionalità e consenso*, in *Cass. pen.*, 1990, 459 s., richiamato da MAGGIO, *Il testimone "forte": specificità ed anomalie della prova dichiarativa nei processi di criminalità organizzata*, cit., 233. Ancora, Arrigo, *Sulla valutazione della chiamata in correità*, in *Giur. it.*, 1997, 11, II, 599 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> CAPPA, *La chiamata di correità tra riscontri e motivazione,* cit., 1941 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> ARRIGO, *Sulla valutazione della chiamata in correità*, cit., 602. Sul tema, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2003, n. 12275, con nota di CAPPA, *La chiamata di correità tra riscontri e motivazione*, cit., 1941 ss.

In parte contrastante con quanto appena detto, è l'ammissibilità della chiamata in correità de relato. La giurisprudenza, infatti, ammette il principio della libertà dei riscontri, quasi per estendere nuovamente il principio del libero convincimento, secondo cui un qualunque elemento probatorio - seppur indiretto - sia in grado di riscontrare la dichiarazione che necessita di corroborazione. Di fatto, sul tema si sono succeduti due orientamenti: il primo secondo cui non possono assumere la veste di riscontri le dichiarazioni de relato che non risultano confermate dalla fonte, proprio perché risulta "congenito" il difetto di credibilità<sup>17</sup>. Il secondo, al contrario, per cui il giudizio di colpevolezza ben potrebbe essere effettuato sulla base di una chiamata in correità o reità de relato, fermi restando le attente valutazioni da operare<sup>48</sup>. In tal senso, questo secondo orientamento, ha sostenuto che solo così il giudice rimarrebbe libero di valutare l'efficacia probatoria delle singole dichiarazioni, utilizzando gli stessi criteri di valutazione dei riscontri ed escludendo che sia il legislatore a poter apprezzare le singole prove (evitando di tornare a un regime di prove "legali") 19. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite 30, ha concordato con quest'ultima tesi, stabilendo il principio di diritto per cui «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore»<sup>51</sup>. Ciò, si ripete, in parte contrasta con i criteri descritti in precedenza; se da un lato, qualora si verificasse la convergenza delle chiamate, la loro indipendenza e autonomia queste sarebbero considerate riscontri idonei all'utilizzabilità delle altre dichiarazioni; dall'altro le dichiarazioni dei soggetti "collaboranti" (come definiti dalla Corte E.D.U.) necessitano - vista la loro

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass., Sez. VI, 7 maggio 2012, De Filippi, Rv. 252631; Id., Sez. V, 19 ottobre 2010, Canale, Rv. 248648; Id., Sez. V, 20 dicembre 2002, Pinto, Rv. 223544.

BARROCU, Chiamata in correità de relato: il libero convincimento del giudice come "cavallo di Troia" per il recupero del sapere investigativo, in Dir. pen. proc., 2013, 12, 1449.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cass., Sez. I, 11 settembre 2012, Farinella, Rv. 252937.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cass., Sez. un., 14 maggio 2013, Aquilina e a., Rv. 255145-01.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cass., Sez. un., 14 maggio 2013, Aquilina e a., cit.; in dottrina, sul tema, SQUILLACI, *Dichiarazioni accusatore de relato e riscontri di natura "logica"*, in questa *Rivista* (web), 2013, 1, *passint*, Leo, *Le Sezioni Unite sulla "mutual corroboration" tra dichiarazioni accusatorie "de relato"*, in www.penalecontemporaneo.it.

"debolezza" di riscontri esterni, oggettivi, considerata l'eventuale esistenza di interessi<sup>52</sup>.

Del medesimo sistema ci si dovrebbe avvalere anche nei casi di utilizzazione delle dichiarazioni provenienti dai *correi* nella fase di applicazione delle misure cautelari; nel co. 2 dell'art. 273 c.p.p., infatti, per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, vi è un espresso richiamo all'art. 192 co. 3 e 4. In realtà, la giurisprudenza inizialmente ha ammesso che non fosse necessario riprodurre procedere con le cautele previste in tema di acquisizione probatoria e relativa valutazione, proprio al fine di mantenere distinti i concetti di indizio grave e prova, anche vista la differenza – soprattutto funzionale – con la fase cautelare. Dunque, i riscontri individualizzanti non sarebbero stati necessari, anzi – al contrario – sarebbero stati considerati superflui, essendo sufficiente l'esistenza di riscontri esterni. Successivamente, la giurisprudenza ha sostenuto, però, che il procedimento incidentale per l'emissione della misura cautelare non può rimanere sprovvisto di una peculiare regola di valutazione delle dichiarazioni in questione, visto che da queste potrebbe provenire l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale<sup>54</sup>.

Anche in questo giudizio, allora, il giudice deve fondare l'attendibilità del dichiarante e della dichiarazione (oltre che su un'attenta valutazione) oltre che sull'esistenza di riscontri esterni anche su quella di riscontri individualizzanti, concernenti aspetti obiettivi dell'esistenza del reato per l'adozione della misura e, quindi, la compatibilità tra la dichiarazione e il *thema decidendum*<sup>55</sup>. Lo scopo è, quindi, evitare che il giudice possa emettere una misura cautelare non necessaria o per la tipologia di reato commesso o per l'attribuzione a un determinato soggetto<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Tra gli altri, recentemente, GIORLI, *La chiamata in correità: limiti e rilevanza in sede processuale*, in www.dirittoconsenso.it, 15 giugno 2021.

In una posizione opposta, a favore di questa corroborazione, CABIALE, *La "chiamata de relato" può avere come unico riscontro altre chiamate di analogo tenore: le sezioni unite e l'esaltazione del libero convincimento, una excusatio (in parte) non petita,* in *Dir. pen. cont.* (web), 23 maggio 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cass., Sez. un., 31 ottobre 2006, n. 36267, Rv. 234598.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sul tema, Cass., Sez. II, 18 novembre 2003, Palumbo e altri, Rv. 227506; Id., Sez. V, 11 aprile 2002, n. 21342, non massimata.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Soprattutto se si riflette sulle presunzioni di cui all'art. 295 c.p.p., assoluta e relativa, per i reati in cui – di solito – avvengono le chiamate in reità o correità o in cui si individuano soggetti-collaboratori. Sul tema, anche CONSIGLI, *La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 4, 503 ss.

La normativa interna, dunque, almeno per quanto concerne la chiamata in correità sembra rispondere alle esigenze che la Corte di Strasburgo ha sottolineato, avendo una peculiare regola di giudizio (o di esclusione) in casi analoghi e richiedendo una motivazione specifica sul punto. Ma, come detto, il punto non è avere una disciplina compiuta nel codice di rito, quanto piuttosto verificare che la relativa applicazione sia sempre equa, nel senso di garantire i principi fondamentali, non solo costituzionali, ma anche convenzionali.

Insomma, il significato del giusto processo dato dalla Corte di Strasburgo deve essere sempre tradotto nel singolo ordinamento che, però, soprattutto se di *civil law* continua a trovare difficoltà nel rapporto tra caso concreto e regola prescritta: il rispetto della singola norma non garantisce un'equità processuale e l'equità processuale non sempre impone il rispetto di tutte le norme.

4. Osservazioni a prima vista. La Corte di Strasburgo con la sentenza in commento ha "recuperato" la centralità del diritto alla prova e del contraddittorio. Infatti, dopo essersi pronunciata prevalentemente circa l'utilizzazione in dibattimento di alcune dichiarazioni unilaterali accusatorie, escludendo "un'assolutizzazione" del contraddittorio e optando, di converso, per un contraddittorio "differito", si è soffermata sulla capacità di contestazione dell'autenticità degli elementi di prova da parte della difesa<sup>57</sup>.

I passaggi distintivi della sentenza attengono non solo a quanto sostenuto esplicitamente dalla Corte, ma anche a quanto omesso dalla stessa.

Per quanto concerne ciò che la Corte E.D.U. ha statuito, quest'ultima, procedendo con il proprio ragionamento sembra quasi alternare valutazioni di merito e valutazioni di diritto. Sostiene di non voler in alcun modo interferire – interpretandole o giudicandole – nella normativa nazionale concernente l'ammissione e la valutazione delle prove, ma – in realtà – si addentra sia nell'analisi specifica delle predette regole sia nell'apprezzamento, piuttosto dettagliato, delle incongruenze nelle dichiarazioni. Ed è proprio il *focus* sul contenuto delle testimonianze a permettere alla Corte di "giudicare" inidoneo il metodo valutativo utilizzato dagli organi interni. In effetti, si legge, pur non volendo esprimere un'opinione sulle regole di valutazione delle prove nel singolo paese, la mera accettazione e la mancata sottoposizione a confutazio-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> GIUNCHEDI, *Procès équitable e giusto processo verso nuovi (e allarmanti) assetti*, in A.A. V.V. *Il giusto processo*, a cura di Gaito, Milano, 2022, 33 s.

ne o a lettura critica del complesso probatorio presentato, non permette di giungere a un processo equo.

Insomma, alla Corte di Strasburgo non interessa la regola utilizzata dai singoli decidenti, ma l'effetto che questa genera in termini di diritto di difesa che è sempre rilevante e strettamente collegato con la motivazione attraverso cui il giudice "giustifica" la propria decisione dando atto dell'*iter* logico seguito.

Di fatto, quindi, la Corte è riuscita a ricordare non solo quanto il rapporto tra prova e imputato sia centrale nel processo, non potendo mai lasciare quest'ultimo privo di una reale capacità di contraddire (direttamente o in differita), ma anche quanto il contatto diretto con la prova – nel suo complesso – sia necessario all'organo decidente al fine di emettere una sentenza contenente una motivazione in grado di rapportarsi criticamente con le singole evidenze.

Due le riprove del fatto che la Corte di Strasburgo, anche in questa vicenda, soffermandosi sull'analisi del caso concreto, ha operato un giudizio sul rispetto dei diritti processuali inviolabili (bilanciabili, mai ineliminabili).

La prima si rinviene nelle precedenti sentenze emesse dalla Corte, nelle quali la stessa non ha avuto problemi - nel recente passato - né ad ammettere l'utilizzazione di dichiarazioni provenienti da concorrenti né ad ammettere che possano essere equi anche processi nei quali la testimonianza è resa in cambio di un accordo di immunità, ma la suddetta equità dipende dalla sussistenza di ulteriori garanzie. Certamente, la prima garanzia - quella che determina un maggiore "affidabilità" nella dichiarazione proveniente dal collaborante - è l'assenza di accordi intercorsi prima o a seguito della confessione - proprio perché si ritiene meno plausibile la manipolabilità delle informazioni e l'insorgenza di interessi personali in grado di costruire le direttrici della dichiarazione. Anche qualora, però, l'accordo dovesse esserci, l'iniquità processuale può essere evitata, evidenziando e ben scrutando sia l'accurata valutazione della genuinità e affidabilità del teste e delle informazioni sia alcune caratteristiche della prova in questione, come la decisività delle dichiarazioni, oltre che - chiaramente - la coerenza con i riscontri esterni<sup>58</sup>.

Proprio in questo senso, la Corte di Strasburgo ha sottolineato quanto abbia influito sull'equità processuale la forte premialità concessa ai testimoni. Le dichiarazioni rese da questi ultimi, infatti, oltre a essere contraddittorie -

\_

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Corte E.D.U., 25 ottobre 2022, Xenofontos e altri c. Cipro.

mancando, quindi, di una credibilità intrinseca e, molto spesso, contrastanti con risultati scientifici, escludendo anche una credibilità estrinseca, sono state fornite a seguito di accordi intercorsi tra gli stessi e l'accusa. Di questi accordi, però, approfondisce la Corte, i decidenti non conoscono alcunché. Dunque, è stato impossibile per i giudici comprendere se esistessero motivi personali in grado di spingere i testi alle dichiarazioni e valutare la proporzionalità dei predetti accordi con le informazioni rese. I motivi egoistici, si legge in un passaggio, non sono stati esclusi, eppure la portata di questi è piuttosto rilevante: si tratta di protezione dall'azione penale e di immunità per una serie di omicidi commessi da ciascuno dei dichiaranti.

In definitiva, l'introduzione – nel processo – delle premialità non è stata accompagnata da garanzie che permettessero di escludere gli interessi dei testi nelle dichiarazioni e nel processo<sup>39</sup>.

La seconda riprova si ottiene con l'analisi della giurisprudenza della Corte sempre in tema di prova e di dichiarazioni testimoniali, quando – però – la fonte di prova è la persona offesa. La Corte ha, infatti, sostenuto che per dichiarare giusto il processo – anche in questi casi – è necessario un bilanciamento tra i vari diritti in gioco, anche tra quelli della persona offesa e dell'imputato, soprattutto quando la prima ha fornito dichiarazioni fuori dal contraddittorio dibattimentale<sup>60</sup>.

A ben vedere, dunque, anche la persona offesa assume nel contesto processuale una posizione peculiare, contrapposta a quella dell'imputato, che ricalca la necessità di sottoporre a una maggiore attenzione le sue dichiarazioni. Di fatto, la persona in questione potrebbe avere motivi egoistici sulla base dei quali scegliere di testimoniare o scegliere cosa dire o, più semplicemente, avendo subito un nocumento, potrebbe raccontare filtrando la propria esperienza con gli occhi e le emozioni di colei che, appunto, ha vissuto una indesiderata e, magari, traumatica esperienza. Si intenda, non si vuole in alcun modo sostenere (e non lo fa neanche la Corte) che la persona offesa dal reato guadagni qualcosa da una dichiarazione non coerente con l'accaduto, ma ha certamente un interesse da sé "inquinante"; nonché una posizione nettamente opposta a quella dell'imputato (tanto da trovare il proprio referente nel P.M.)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sull'evoluzione del giusto processo: GIUNCHEDI, *Linee evolutive del giusto processo europeo*, in A.A. V.V., *Procedura penale e garanzie europee*, Assago, 2006, 15-27.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Sul tema, Corte E.D.U., Sez. I, 29 dicembre 2013, Rosin c. Estonia; Id., Sez. I, 18 ottobre 2013, Vronchenko c. Estonia; Id., Sez. IV, 28 settembre 2010, A.S. c. Finlandia.

e – quando costituita – diviene una parte processuale, con un interesse opposto a quello dell'imputato<sup>61</sup>.

Ora, senza bisogno di sottolineare le innumerevoli differenze delle due situazioni, ragionando rapidamente sull'effetto di quanto detto nell'ordinamento interno, si deve rilevare che il legislatore non ha mai individuato uno precipuo criterio valutativo, allontanandosi da quel concetto di equità che sopra si richiamava. La dichiarazione resa dalla persona offesa, infatti, non differisce guardando il codice - da quella offerta dal teste che, seppure non debba essere terzo o imparziale, non è, però, coinvolto nella vicenda. Proprio in ragione di questo se - da una parte - la Suprema Corte ha sottolineato l'obbligo in capo ai giudici di operare un attento apprezzamento (come ha sostenuto anche la Corte interna nel caso in commento)<sup>62</sup>, dall'altra - ha sostenuto che la testimonianza della persona offesa può da sola costituire fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, qualora possegga i requisiti di credibilità soggettiva e oggettiva<sup>63</sup>. Difatti, questa testimonianza - perché possa essere utilizzata a fini ricostruttivi del fatto e decisori - non necessita di riscontri esterni; e, conseguentemente, proprio in maniera analoga alle dichiarazioni rese da altri testi, è sorretta da una presunzione di veridicità<sup>64</sup>. Il presupposto, in questo caso, è che la persona offesa riferisca esclusivamente il vero, o meglio, solo ciò che lei ritiene vero; il controllo operabile da parte del giudice è solo di attendibilità intrinseca della testimonianza che può essere smentita solo attraverso una prova "positiva" dell'implausibilità delle dichiarazioni<sup>6</sup>. Insomma, questa testimonianza sembra godere di una "presunzione" di attendibilità maggiore rispetto ai dichiaranti di cui all'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. 66. Più in generale, astraendo dalle due situazioni ora sottolineate e dai riflessi interni, si può sostenere che la Corte di Strasburgo ammette e giudica equi

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2023, n. 1599, non massimata.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> La stessa particolare attenzione che viene richiesta in caso di chiamate in correità e reità, come suggeriva la dottrina, DELLA MONICA, *La parabola del principio del libero convincimento*, in *La prova penale*, diretta da Gaito, III, Torino, 2008, 318.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> STELLIN, *Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU*, in questa *Rivista* web, 2015, 1, 5 s.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cass., Sez. un., 19 luglio 2012, Bell'Arte, Rv. 25314; Id., Sez. III, 11 maggio 2010, n. 17954 non massimata; Id., Sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 41293, Rv. 237838.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Cass., Sez. II, 2 novembre 2021, n. 39256, non massimata; Id., Sez. I, 30 luglio 2018, n. 36437, non massimata; Id., Sez. VI, 27 marzo 2014, n. 27185, Rv. 260064; Cass., Sez. II, 28 febbraio 2007, Calderone, Rv. 236652

<sup>66</sup> STELLIN, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, cit., 9.

processi nei quali intervengono interessi particolari di singoli individui, ma solo a certe condizioni. Il presupposto di partenza appare completamente differente, non solo rispetto a quello dell'ordinamento italiano: non si tratta tanto di individuare precipue regole o criteri che stabiliscano, anche *a priori*, ammesso che ciò sia compatibile con i principi interni (come quello del libero convincimento in Italia), come valutare dichiarazioni e testi che siano interessati al processo, quanto di verificare che l'interesse portato nel procedimento da colui che rilascia informazioni non sia idoneo ad annullare le garanzie riconosciute alle altre parti.

Quanto detto sembra sottolineare una difficoltà di alcuni ordinamenti ad attuare quanto richiesto dalla Corte di Strasburgo: il processo è giusto solo quando gli interessi a esso sottesi riescono a bilanciarsi a seconda del caso concreto, a prescindere dalla tipologia di controllo – anche diversificato – cui può essere sottoposto il teste e la relativa dichiarazione ai fini della valutazione di attendibilità. Non è sufficiente che venga disposta una peculiare misura di valutazione della prova o che vi siano specifiche regole di esclusione, eventualmente anche sorrette da gravose sanzioni, perché qualora questi sistemi determinino la lesione di uno dei diritti dei partecipanti, senza la predisposizione di garanzie sufficienti a equilibrare lo sfavore, il processo potrà sempre essere dichiarato iniquo.

Tornando alla pronuncia in commento, proprio seguendo questo ragionamento, alla luce dei principi ora sottolineati, la Corte per concludere la propria motivazione sostiene che la responsabilità del ricorrente non fosse determinabile sulla base delle sole testimonianze acquisite e valutate nei termini sopra descritti. Ne scaturisce che il processo deve considerarsi iniquo, svolto in completa violazione del diritto di difesa, così come complessivamente dovrebbe essere tutelato all'interno del processo penale e in aderenza con l'art. 6 C.E.D.U.

Come si accennava, ad assumere rilevanza è stato anche quanto non detto dalla Corte; infatti, come sottolineato, a risultare distintivo non è solo quanto statuito dalla Corte in tema di riscontri individualizzanti e interesse di parte nel processo penale, ma anche quanto dalla stessa tralasciato.

Dell'aspetto omissivo, a colpire è la mancata individuazione di conseguenze tangibili dell'accoglimento del ricorso

La Corte di Strasburgo, infatti, non si espone molto nelle conclusioni, forse in ragione delle ampie valutazioni di merito operate che rischiano di invadere

quella sfera tutta di competenza statale, forse per la difficoltà di inquadrare la tipologia di soggetti dichiaranti, chiamati, appunto, correi o collaboranti, dovendo prescindere dalle classificazioni dei singoli paesi, o, ancora, per la complessa valutazione da operare sulle singole dichiarazioni, attraverso criteri non disciplinabili dallo stesso organo.

La decidente ha esplicitamente riconosciuto la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. sulla base della quale ha definito iniquo il processo, allo stesso tempo, però, ha sostenuto che quella violazione non sia stata tale da portare a una condanna ingiusta.

Dunque, due sono gli elementi fuorvianti o contraddittori nella chiosa della motivazione.

Intanto l'aver definito non ingiusta una condanna alla quale si è giunti violando i principi del giusto processo; si tratta, a ben vedere, di un controsenso: la violazione del diritto di difesa, così come accertata dall'organo sovranazionale non potrebbe – per definizione – condurre a una condanna giusta o equa.

E, poi, non aver caldeggiato la riapertura di un nuovo procedimento a carico del medesimo imputato eliminando il vizio che ha condotto alla pronuncia della Corte di Strasburgo. Se è vero, da un lato, che la Corte non può imporre la riapertura del procedimento<sup>67</sup>, solo un nuovo giudizio sembra il rimedio in grado di ripristinare la situazione di equità processuale.

Ciò che non torna è lo sdoppiamento tra equità/non equità processuale e giustizia della condanna, tanto da non potersi effettivamente comprendere, in questa dicotomia, quali siano le conseguenze dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Strasburgo: vi è stata iniquità processuale, ma la riapertura del processo non appare consigliata, proprio in considerazione della valutazione positiva (*rectius*: giusta) della condanna emessa dai gradi di giudizio interni.

Di fatto, il rischio è che proprio in ragione dell'art. 46 della Convenzione, che imporrebbe agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo, le Corti interne non abbiano la necessità, o meglio, l'obbligo – in questo caso – di riaprire il processo data la statuizione sulla corretta emanazione di una

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> L'art. 46 C.E.D.U. non attribuisce alla Corte il potere di riaprire direttamente il procedimento o di obbligare gli Stati a utilizzare, quale rimedio esecutivo, la riapertura del procedimento, ma raccomanda (Raccomandazione Comitato dei Ministri, 19 gennaio 2000) agli Stati di introdurre nel proprio ordinamento meccanismi idonei a garantire l'apertura dei processi conseguentemente all'accertamento di una violazione da parte della Corte di Strasburgo.

sentenza attributiva della responsabilità. La difficoltà potrebbe provenire, nuovamente, dall'apprezzamento operato tanto in "diritto" quanto in merito: la Corte ha valutato sia la violazione di un principio fondamentale tutelato dalla Convenzione sia la correttezza del contenuto della pronuncia nazionale, quindi, della giustezza o meno della condanna, a prescindere dal vizio indiscutibilmente compromettente il diritto di difesa.

Quale rimedio, dunque, a favore del condannato e della difesa? Come poter far valere la pronuncia teoricamente favorevole della Corte di Strasburgo nell'ordinamento interno?

GIULIA FIORUCCI